

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 11/12/2025

FATTO

La ricorrente afferma di essere stata illegittimamente segnalata presso banche dati creditizie private in riferimento a una linea di credito in essere con l'intermediario convenuto. Asserisce, in particolare, l'illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate dall'intermediario per non aver ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa vigente in materia; a tal riguardo, nelle repliche afferma di non aver ricevuto la raccomandata A/R inviata dall'intermediario e disconosce la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, ma senza produrre alcuna perizia grafologica. Ritiene, altresì, che la segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario sia illegittima perché lo stesso non avrebbe provato l'effettivo stato di sofferenza economico-finanziaria.

Conclude, quindi, per la cancellazione delle segnalazioni in SIC in questione.

L'intermediario, premesso che tra le parti era stato stipulato un contratto di finanziamento nel mese di novembre 2022, precisa che, a causa dei ritardi nei pagamenti, la ricorrente è stata segnalata presso alcuni SIC, dopo l'invio del prescritto preavviso di segnalazione, effettuato mediante lettera raccomandata A/R, che risulta regolarmente notificata all'indirizzo indicato nel contratto, come da relativa ricevuta di consegna in data 24/04/2023.

Tale modalità di comunicazione è prevista dall'art. 19 delle condizioni generali del contratto in essere ed è stata approvata con specifica sottoscrizione dalla ricorrente.

Con riferimento allo stato di sofferenza della ricorrente, fa presente che è stata inviata raccomandata A/R con messa in mora, decadenza dal beneficio del termine e preavviso di segnalazione, regolarmente notificata. La segnalazione è stata preceduta da persistente morosità, assenza di

pagamenti e mancata definizione di un piano di rientro, tutti elementi che giustificano la classificazione a sofferenza.

Precisa, infine, che tale posizione è stata segnalata da ottobre 2023 a febbraio 2024, poi ceduta a terzi, con interruzione della segnalazione.

Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda della ricorrente, il Collegio rileva che dalla visura versata in atti emerge che la prima segnalazione pregiudizievole è registrata nel mese di giugno 2023 con 1 rata non pagata e che il numero massimo di rate per cui è stato segnalato un ritardo ammonta a 9 o superiore (valore che può indicare anche la decadenza dal beneficio del termine, effettivamente intimata nel caso in esame nel settembre 2023); a partire dal mese di marzo 2024 il credito è stato ceduto a un soggetto terzo.

Parte ricorrente nega di aver ricevuto il preavviso di segnalazione di cui all'art. 5, comma 6, del Codice di Condotta.

Non sembra sollevare doglianze sotto il profilo sostanziale, in merito alla legittimità delle segnalazioni contestate, se non con riferimento alla mancata valutazione del suo stato di sofferenza ma, come avverte l'intermediario nelle proprie controdeduzioni, tale valutazione costituisce il presupposto per l'iscrizione in CR e non nelle SIC.

L'intermediario allega e/c del rapporto da cui si evince la molteplicità dei ritardi di pagamento, sicché il presupposto sostanziale delle segnalazioni in oggetto pare pienamente provato.

Passando al presupposto formale, l'intermediario rappresenta di aver inviato la comunicazione di preavviso in data 13.04.2023 mediante raccomandata a/r, che risulta notificata in data 24.04.2023. Allega evidenza della raccomandata e dell'avviso di ricevimento; la missiva risulta inviata all'indirizzo indicato nel contratto di finanziamento, coincidente altresì con quello indicato nel documento di identità allegato al ricorso, sicché anche la sussistenza del presupposto formale è stata pienamente provata dall'intermediario.

Né, a tale ultimo riguardo, può rilevare il disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della predetta raccomandata, operato dalla ricorrente nelle repliche. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, il disconoscimento delle sottoscrizioni non può, infatti, essere preso in considerazione in mancanza, come nel caso di specie, della produzione di idonea perizia grafologica.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE